

**DISPOSIZIONI ATTUATIVE
DEL DOCUMENTO DEGLI INTERVENTI DI POLITICA DEL LAVORO
XVI LEGISLATURA**

FORMAZIONE CONTINUA

5.1.4.A Contributo per la formazione individuale extra aziendale

Approvate con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 05 dd. 29.01.2020 e successivamente modificate e integrate con deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 38 dd. 18.11.2020 e n. 4 dd. 26.01.2022.

Art. 1 – Domanda di contributo

1. Per ciascun intervento formativo proposto devono essere indicati gli obiettivi, i contenuti, i tempi e le modalità di realizzazione, i soggetti incaricati della formazione e della gestione dello stesso, nonché tutti gli altri elementi richiesti; è prevista la predisposizione di un sistema informativo per la presentazione delle domande, la gestione delle attività e la rendicontazione.
2. La domanda di contributo deve essere presentata prima dell'attivazione delle iniziative formative.
3. La partecipazione al percorso formativo può avvenire solo dopo l'approvazione del contributo da parte dell'Agenzia del lavoro.
4. Sono ammissibili i costi eventualmente sostenuti fino a 30 giorni prima della presentazione della domanda di contributo.

Art. 1 bis – Domanda di contributo per corsi e master universitari

1. Per ciascun intervento formativo proposto devono essere indicati gli obiettivi, i contenuti, i tempi e le modalità di realizzazione, i soggetti incaricati della formazione e della gestione dello stesso, nonché tutti gli altri elementi richiesti.
2. La domanda deve essere presentata prima del versamento della prima rata di iscrizione per l'anno per il quale si chiede il contributo.
3. Nel caso di percorsi universitari di durata pluriennale, va presentata una domanda per ogni anno accademico di frequenza e limitatamente al numero di anni di durata legale prevista per il percorso più uno; la conferma del contributo per l'anno successivo è subordinata alla maturazione di n. 30 crediti formativi universitari (Cfu) nell'anno precedente.

Art. 2 – Specificità relative ai destinatari

1. Eventuali partecipanti occupati con contratto a tempo determinato, possono essere iscritti esclusivamente a interventi formativi che si concludono prima della scadenza del contratto.
2. Non può essere finanziata la formazione dei giovani assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, relativamente agli argomenti contenuti nel P.I.F.

Art. 3 – Valutazione delle richieste di contributo

1. Il contributo è concesso dall'Agenzia del Lavoro in conformità al parere del "Nucleo di valutazione degli interventi di formazione", che ha il compito di valutarne l'ammissibilità e di assegnare un punteggio secondo i criteri dallo stesso Nucleo predefiniti, con la precisazione di una soglia minima di accesso al contributo.

2. I componenti del Nucleo possono partecipare alle riunioni anche con modalità telematica.
3. Le decisioni del Nucleo sono assunte a maggioranza dei componenti dello stesso.
4. Il Nucleo può sospendere la valutazione delle domande per l'acquisizione, presso i proponenti, di informazioni integrative.

Art. 4 – Condizioni di ammissibilità

1. La formazione deve realizzarsi unicamente presso un soggetto attuatore che organizzi un percorso formativo collettivo.
2. Sono ammissibili a contributo corsi che prevedono, in tutto o in parte, formazione a distanza (FAD), sincrona o asincrona, e corsi che prevedono una parte di formazione individualizzata, anche a distanza; le ore effettuate in FAD e individualizzate concorrono al calcolo del monte ore totale. Nel caso di corsi che prevedano esclusivamente l'erogazione della formazione in FAD, ad eccezione dei percorsi universitari, inclusi i master universitari, la domanda è ammissibile solo se la FAD prevede una prova finale e il contributo verrà riconosciuto solo nel caso di superamento positivo di tale prova.
3. Sono ammissibili progetti con un massimo di 40 ore di lingue straniere connotate da una forte componente specialistica; in particolare, sono ammissibili contenuti per l'inglese caratterizzati da un livello B2 o superiore oppure da una forte componente di approfondimento tecnico nell'ambito di attività del proponente; per le altre lingue straniere, sono ammissibili contenuti anche di livello inferiore, ma sempre con approfondimento tecnico nell'ambito di attività del proponente. Non sono soggetti al presente comma i percorsi formativi che rilasciano titolo universitario, inclusi i master.
4. Non sono ammissibili corsi per patenti A e B, i corsi che si svolgono, in tutto o in parte, all'estero, i corsi in materia di sicurezza, per brevetti di volo e patenti nautiche.
5. Per una medesima edizione di corso, Agenzia del Lavoro eroga un contributo per massimo due partecipanti, indipendentemente dal numero di beneficiari interessati. La scelta rispetterà l'ordine cronologico di protocollazione delle domande. Non sono soggetti a tale limite i corsi per patenti superiori alla B, per CQC e per ispettore centro controllo revisioni.

Art. 5 – Contributo previsto

1. Sono riconosciuti i costi relativi alla quota di iscrizione al percorso formativo.
2. Non sono ammissibili a contributo corsi dal costo inferiore o uguale a Euro 500,00.
3. Il contributo è pari al 100% dei costi sostenuti, fino al massimo di Euro 2.500,00.
Nei corsi per il conseguimento delle patenti di guida di categoria C, D ed E e per il corso per l'integrazione della carta di qualificazione del conducente CQC di n. 35 ore, il massimale di contribuzione è di Euro 610,00; per la carta di qualificazione del conducente CQC di n. 140 ore, il massimale di contribuzione è di Euro 1.830,00 e per Ispettore centro controllo revisioni è di Euro 2.500,00.
4. Nel caso di iscrizione a percorsi universitari, inclusi i master universitari, per ogni anno accademico sono rimborsabili:
 - fino al limite di Euro 2.000,00 per le tasse e contributi a lauree, a lauree magistrali a ciclo unico ed a master di primo livello;
 - fino al limite di Euro 2.500,00 per le tasse e contributi a lauree magistrali ed a master di secondo livello.

Art. 6 - Vincoli di attuazione della formazione

1. Il percorso formativo deve essere realizzato secondo le caratteristiche e le modalità previste in fase di domanda e così come approvato. Le ore di attività svolte in modo difforme dal progetto approvato, o come modificato ai sensi del seguente comma 2, non sono riconosciute. Non sono soggetti ai limiti del presente comma i percorsi universitari, inclusi i master universitari.
2. Esclusivamente nei casi di impedimenti ostativi riconosciuti tali sulla base di disposizioni di legge vigenti in materia è possibile domandare autorizzazione all'Agenzia del lavoro di modificazione del progetto formativo approvato. La richiesta va presentata secondo le modalità operative indicate dall'Agenzia stessa, e registrata attraverso il sistema gestionale informatizzato, dove previsto.
3. L'attività formativa deve risultare con evidenza del tutto autonoma e separata rispetto all'attività lavorativa; il beneficiario deve, inoltre, impedire che l'ordinaria attività lavorativa interferisca con la formazione del lavoratore coinvolto nelle lezioni.

Art. 7 – Calendario attività

1. Il calendario delle attività formative va preventivamente comunicato all'Agenzia del lavoro secondo le modalità operative indicate dalla stessa, anche attraverso il sistema gestionale informatizzato, dove previsto, e deve essere completo delle informazioni relative alla data della lezione, all'orario, alla sede di svolgimento e al titolo del modulo. Ogni singola lezione deve essere registrata, eliminata o modificata in ognuno dei suoi elementi prima del suo inizio. Esclusivamente per eventi di carattere straordinario non prevedibili con l'esercizio dell'ordinaria diligenza (costituiscono cause di forza maggiore, fra le altre, le seguenti situazioni: eventi atmosferici eccezionali, improvvisa malattia, infortunio nonché gli altri casi di impedimenti ostativi riconosciuti tali sulla base di disposizioni di legge vigenti in materia) può essere data comunicazione dell'eliminazione della lezione, anche dopo l'inizio teorico della stessa. Le lezioni non comunicate e le lezioni che risultano incongruenti tra la certificazione dell'Ente erogatore e il calendario comunicato, non sono riconosciute.
2. Sono esclusi dagli adempimenti previsti dal presente articolo i percorsi universitari, per i quali andranno comunque comunicate, secondo le modalità indicate da Agenzia del lavoro, le date di inizio e fine percorso.

Art. 8 – Frequenza di partecipazione

1. È necessario che il corsista frequenti almeno l'80% delle ore complessive del suo percorso formativo come indicato a progetto e approvato; nel caso di non raggiungimento di tale percentuale, il contributo viene revocato. Le assenze vengono calcolate arrotondate sempre per eccesso alla mezz'ora. Non concorrono alla revoca del contributo le assenze dovute a malattia, infortunio, astensione facoltativa e obbligatoria per maternità, dimissioni (esclusa la giusta causa), se opportunamente certificate.
2. Nei corsi universitari, l'indicatore della percentuale di frequenza è dato dall'acquisizione di almeno 30 crediti annuali.

Art. 9 – Termine dell'attività formativa

1. La conclusione del percorso formativo deve avvenire entro il limite massimo di otto mesi, calcolati a partire dalla data dell'atto che approva il finanziamento. Per i corsi per patenti superiori alla B, CQC, Ispettore centro controllo revisioni, la conclusione del percorso formativo deve avvenire entro il limite massimo indicato in fase di domanda.

Per i percorsi universitari, inclusi i master universitari, il termine della conclusione annuale del percorso formativo è quello legale previsto per il corso, che va indicato in fase di domanda.

2. Nel caso di problemi di ordine organizzativo l'Agenda del lavoro può autorizzare una proroga del termine di cui al comma 1 fino ad un massimo di 120 giorni.
3. Nel caso in cui il termine massimo di conclusione del percorso formativo (naturale oppure prorogato come al precedente comma 2) non venisse rispettato, il contributo previsto è totalmente rimborsato a fronte della frequenza, entro il suddetto termine, di almeno l'80% delle ore realizzate, della realizzazione del minimo ammissibile di 30 ore e della presentazione della rendicontazione nelle modalità previste al successivo art. 11. Non sono previsti rimborsi parziali.

Per i corsi per patenti superiori alla B, CQC, Ispettore centro controllo revisioni il contributo previsto è totalmente rimborsato a fronte della frequenza, entro il suddetto termine, di almeno l'80% delle ore realizzate e della presentazione della rendicontazione nelle modalità previste al successivo art. 11. Non sono previsti rimborsi parziali.

Per i percorsi universitari, inclusi i master universitari, il contributo previsto è totalmente rimborsato a fronte della maturazione, entro il suddetto termine, di almeno 30 crediti formativi, e della presentazione della rendicontazione nelle modalità previste al successivo art. 11. Non sono previsti rimborsi parziali.

4. Se il percorso formativo si interrompe prima della sua naturale scadenza per comportamento o fatto ascrivibile al lavoratore destinatario della formazione ovvero per cause non riconducibili a volontà del datore di lavoro e di origine e natura esterna all'impresa, il contributo previsto è totalmente rimborsato a fronte della frequenza di almeno l'80% delle ore realizzate, della realizzazione del minimo ammissibile di 40 ore e della presentazione della rendicontazione nelle modalità previste al successivo art. 11. Non sono previsti rimborsi parziali.

Per i corsi per patenti superiori alla B, CQC, Ispettore centro controllo revisioni, il contributo previsto è totalmente rimborsato a fronte della frequenza di almeno l'80% delle ore realizzate e della presentazione della rendicontazione nelle modalità previste al successivo art. 11. Non sono previsti rimborsi parziali.

Per i percorsi universitari, inclusi i master universitari, il contributo previsto è totalmente rimborsato a fronte del raggiungimento di 30 crediti formativi e della presentazione della rendicontazione nelle modalità previste al successivo art. 11. Non sono previsti rimborsi parziali.

Art. 10 – Attestazione di partecipazione

1. Le presenze del partecipante all'intervento formativo devono risultare dalla certificazione dell'Ente erogatore della formazione extra aziendale, riportante il calendario delle attività, il monte ore complessivo realizzato e il numero di ore di effettiva frequenza del corsista. Nel caso in cui tale certificazione risultasse mancante degli elementi essenziali richiesti o vi siano incongruenze tra le date delle lezioni previste a calendario, le prestazioni della lezione non sono considerate documentate e non vengono riconosciute.

Per i percorsi universitari, la verifica è limitata al numero di crediti maturati che vengono attestati dalla documentazione rilasciata dall'Istituto universitario.

Art. 11 – Rendicontazione

1. Entro trenta giorni dal termine massimo di realizzazione del percorso formativo (naturale o prorogato come al precedente articolo 9 comma 2), deve essere presentata, anche tramite il sistema gestionale informatizzato, dove previsto, la rendicontazione corredata da: domanda di liquidazione; certificazione di frequenza predisposta dall'Ente erogatore della formazione extra

aziendale, riportante il calendario delle attività, il numero di ore complessivo della formazione realizzata e il numero di ore effettivamente frequentate dal corsista; eventuali documenti giustificativi delle assenze del corsista (certificati medici, certificati di maternità, copia delle comunicazioni obbligatorie al Ministero del Lavoro per cessazioni dovute a dimissioni); documenti di pagamento, regolarmente quietanzati.

Nel caso di corso realizzato integralmente in modalità FAD, deve essere presentata anche certificazione dell'Ente realizzatore, relativa all'esito della prova finale.

Per i percorsi universitari, in sostituzione della certificazione di frequenza, deve essere presentata documentazione dell'Istituto universitario che riporta il numero di crediti maturati nell'anno.

2. Il pagamento del contributo avviene in un'unica soluzione; sono riconosciute unicamente le spese opportunamente documentate.

Art. 12 – Controlli

1. L'Agenzia del lavoro può verificare, anche attraverso la struttura competente in materia ispettiva, in ogni momento e senza preavviso, l'effettivo funzionamento dell'attività formativa, la sua rispondenza a quanto programmato e comunicato. Resta impegno del beneficiario di consentire e agevolare le verifiche da parte dell'Agenzia o della struttura competente in materia ispettiva e, in particolare, di evitare comportamenti che intralcino o impediscano la funzione di controllo.

A titolo esemplificativo, costituiscono intralcio alla funzione di controllo: comunicazione erronea, contraddittoria del calendario delle lezioni; ripetute comunicazioni tardive delle lezioni di calendario; ripetute omissioni di comunicazioni relativamente a singole variazioni di calendario; l'artificiosa continua variazione del calendario delle lezioni o della sede di svolgimento delle stesse; le modifiche di precedenti modifiche reiterate senza comprovata ed oggettiva necessità. A titolo esemplificativo, inoltre, costituiscono impedimento alla funzione di controllo: l'omessa comunicazione del calendario delle lezioni e della sede di svolgimento delle stesse; qualsiasi condotta finalizzata ad occultare dati ed informazioni; il rifiuto a fornire informazioni o ad esibire la documentazione ai funzionari del controllo ispettivo; recidiva riguardante inadempienze che costituiscono intralcio alla funzione di controllo.

Situazioni che dovessero risultare irregolari a seguito di visite ispettive, sono valutate in fase di rendicontazione del progetto formativo stesso e possono dare seguito ad una rideterminazione del contributo. In particolare, le ore delle lezioni che sono state riscontrate come "irregolari" rispetto alle indicazioni di gestione, non sono riconosciute. Inoltre, a fronte di ogni verbale ispettivo che dovesse registrare situazioni di irregolarità, è applicata una riduzione del 10% sul contributo complessivo ammissibile in rendicontazione.

2. Non sono soggetti al presente articolo i percorsi formativi che rilasciano titoli universitari.